

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA - I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

1.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 20 APRILE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PACE BIAGIO**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		
Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 2163, contenente norme per la nomina e le attribuzioni dei Regi provveditori agli studi e per l'istituzione del Consiglio provinciale dell'educazione e del Consiglio di disciplina degli insegnanti elementari . . . . .	2	Norme per la composizione della Commissione per i libri di testo, istituita con Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, e sue attribuzioni. . . . . 4
Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 173, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1673, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti . . . . .	3	Durata degli incarichi d'insegnamento delle materie per le quali non sono previste cattedre di ruolo nei Regi Istituti d'istruzione media . . . . . 5
Istituzione di un posto di professore di ruolo, presso la Regia Università di Milano, per l'insegnamento della « tecnica delle operazioni chirurgiche » . . . . .	3	Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medio-Evo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta . . . . . 5
Istituzione di una Facoltà d'ingegneria mineraria presso la Regia Università di Cagliari . . . . .	4	Istituzione dei Consigli di amministrazione nei Regi Conservatori di musica e delimitazione delle attribuzioni dei presidenti e dei direttori . . . . . 5
		Nuove tabelle organiche del personale insegnante dei Regi Conservatori di musica, delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Licei artistici . . . . . 5
		Assunzione nei ruoli degli insegnanti governativi degli altoatesini abilitati all'insegnamento elementare e medio . . . . . 6
		Riordinamento delle Soprintendenze alle antichità e all'arte ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) . . . . . 6
		Sistemazione delle Accademie della Gioventù Italiana del Littorio di Roma e di Orvieto . . . . . 9

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**La riunione comincia alle 15.**

PRESIDENTE constata che tutti i membri della Commissione sono presenti.

Dopo aver rivolto un saluto ai vecchi e ai nuovi camerati, rileva come il compito assegnato alle Commissioni sia compito del tutto nuovo, connesso con la riforma istituzionale del Regime.

Ricorda che, in una riunione tenuta nella sala del Concistoro il 28 maggio 1924-II, in occasione della inaugurazione dei lavori della prima Camera fascista, il Duce disse appunto che la salute dell'Assemblea dipendeva dal ritorno alla sua funzione propriamente legislativa e che suo grande compito poteva esser quello di discutere le leggi ed eventualmente di migliorarle.

La tradizione della buona legislazione era un primato del nostro Paese e, nel clima imperiale di oggi, questo primato non deve essere perduto. Un'opera di vasta e delicata collaborazione è, dunque, assegnata alle Commissioni; collaborazione che, rivolta all'interesse collettivo, ispirata dalla fede fascista di cui ciascuno è animato, può svolgersi in tutta la sua pienezza, con fecondo contributo di pensiero e di azione. La Commissione dell'Educazione nazionale, poi, è particolarmente lieta di poter collaborare con un Ministro, che nel suo spirito agile ne intende benissimo l'attività funzionale.

Si dichiara certo che tutti i camerati parteciperanno largamente alla discussione delle leggi, dandovi l'apporto della loro competenza specifica e della loro fede fascista. (*Approvazioni vivissime*).

GIOVANNINI, *Segretario*, rivolge a nome della Commissione un saluto al Presidente, assicurandolo della scrupolosa coscienza con la quale ciascuno dei componenti assolverà il proprio mandato (*Approvazioni*).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, numero 2163, contenente norme per la nomina e le attribuzioni dei Regi provveditori agli studi e per l'istituzione del Consiglio provinciale dell'educazione e del Consiglio di disciplina degli insegnanti elementari. (19)**

FERA, *Relatore*, ricorda che il Consiglio provinciale scolastico, istituito con la legge Casati e riordinato con varie disposizioni sino a quelle del 1911 che lo posero sotto la

presidenza dei Provveditori agli studi, fu coinvolto nella degenerazione e nella decadenza, che accompagnarono gli istituti democratici anche nel campo della scuola, dove l'azione deleteria delle organizzazioni di classe riusciva a impedire il funzionamento dell'amministrazione e molto spesso l'applicazione di un sano principio di giustizia.

La riforma Gentile, che sostituì i Provveditorati regionali agli studi a quelli provinciali, conferì ai Consigli scolastici funzioni prevalentemente consultive, lasciando la rappresentanza degli interessi al Consiglio di disciplina degli insegnanti; e tali compiti essi svolsero sino a quando le leggi di aggiornamento emanate tra la fine del 1935 e i primi del 1936 e ispirate al concetto del concentramento dei poteri nel Ministro, li abolirono, contemporaneamente alle Giunte dell'istruzione media.

Ristabilite, col 1° luglio 1936-XIV, le circoscrizioni provinciali e restituite ai provveditori molte delle antiche attribuzioni a riconoscimento, oltre che della complessità e delicatezza dei compiti assegnati alla scuola, anche della disciplina e della fede dimostrate dagli stessi provveditori, sono stati posti al loro fianco i due organi collegiali — il Consiglio provinciale dell'educazione e il Consiglio di disciplina — quasi a garantire il perfetto funzionamento dell'ordinamento scolastico nella provincia.

Rileva l'importanza della composizione dei Consigli provinciali dell'educazione, dove i rappresentanti delle varie categorie sono scelti a seconda delle loro attribuzioni e competenze; e conclude osservando che il Ministro Bottai, il quale è stato uno dei più operosi e sagaci artefici della Carta del Lavoro, predispone ora l'applicazione dei principi della Carta della Scuola, la quale — secondo il pensiero e la volontà del Duce — dà alla scuola non solo la gioia, ma anche l'orgoglio di lavorare tenacemente per la preparazione della coscienza umana e politica delle nuove generazioni.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

BONUCCI MARIO, riferendosi all'articolo 6 del Regio decreto-legge, rileva l'opportunità che a far parte del Consiglio di disciplina sia chiamato anche il rappresentante dell'Associazione fascista della scuola.

PRESIDENTE avverte che questa osservazione potrà formare oggetto di raccomandazione nel senso che dei due componenti

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

uno possibilmente sia scelto fra i rappresentanti dell'Associazione.

(*L'articolo unico è approvato.*)

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato.*)

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 173, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1673, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti. (20)**

BIGGINI CARLO ALBERTO, *Relatore*, illustra le disposizioni del provvedimento e osserva che il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti non è una rinnovazione del vecchio Consiglio superiore dell'educazione nazionale, ma un organo del tutto nuovo nella sua struttura, nella sua composizione, nelle sue finalità. Esso, infatti, ha le sue basi nell'ordinamento del Partito e nell'ordinamento sindacale e corporativo.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato.*)

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato.*)

**Discussione del disegno di legge: Istituzione di un posto di professore di ruolo, presso la Regia Università di Milano, per l'insegnamento della « tecnica delle operazioni chirurgiche ». (64)**

PENTIMALLI, *Relatore*, constata che il disegno di legge risponde ad una sentita necessità degli studenti degli ultimi anni della Facoltà di medicina e chirurgia, in quanto essi hanno bisogno di apprendere gli elementi basilari di quella tecnica chirurgica che sono chiamati poi ad applicare nella pratica operatoria. Dato che vi sono nozioni generali tecniche le quali, pur essendo fondamentali, non sono usualmente considerate né nell'insegnamento della patologia chirurgica, né in quello di clinica chirurgica, e dato pure che nello statuto della Regia Università di Milano non esiste un insegnamento di medicina operatoria, l'istituzione di una cattedra di tecnica delle operazioni chirurgiche si rivela quanto mai utile.

Quanto all'Istituto annesso alla cattedra, ritiene che — ai fini di un maggiore ren-

dimento didattico e pratico — esso dovrebbe comprendere nel suo campo quello della medicina operatoria e trattare delle operazioni sul cadavere, come delle operazioni sull'animale, non solo per il progresso scientifico che può derivare da una ardita chirurgia sperimentale, ma anche per colmare la lacuna oggi esistente negli insegnamenti che si impartiscono nella Facoltà medica di Milano. Anche la piccola chirurgia di urgenza potrebbe formare parte integrale di questo insegnamento, nonché il complesso di nozioni che riguardano la traumatologia di guerra.

E poichè in tutti i corsi ospedalieri il nuovo regolamento generale sanitario prescrive una prova di medicina operatoria per i posti di assistente, di aiuto e di primario, come anche è prescritto nei concorsi per medico militare, sarebbe opportuno che il Ministero, nel determinare i limiti del nuovo insegnamento, comprendesse in essi anche il contenuto della medicina operatoria.

BIGGINI CARLO ALBERTO chiede al relatore chiarimenti sulla situazione delle cattedre di ruolo della Facoltà di medicina di Milano, in rapporto a questo provvedimento.

PRESIDENTE osserva che il disegno di legge istituisce un posto di ruolo in aggiunta a quelli esistenti.

BIGGINI CARLO ALBERTO dichiara che la sua richiesta si riferiva alla eventualità che il posto oggi istituito per una materia complementare potesse essere creato più utilmente per qualche materia fondamentale, attualmente scoperta.

PENTIMALLI, *Relatore*, conferma che si tratta di un posto di ruolo in più. Comunque, egli ha espresso chiaramente la sua opinione sulla assoluta necessità, per gli studenti di medicina, specialmente negli ultimi anni, di conoscere gli elementi fondamentali della chirurgia moderna.

FIORETTI ERMANNINO. Il provvedimento in discussione è veramente utile per l'addestramento dei giovani all'esercizio della professione medica sia nella vita civile, che nel campo militare e coloniale, poichè le Cliniche chirurgiche non possono — per mancanza di tempo e per il numero degli studenti — addestrarli nelle operazioni che si presentano più frequenti nella pratica.

La cattedra di tecnica delle operazioni chirurgiche dovrebbe comprendere l'anatomia chirurgica e la tecnica sui malati.

D'altra parte, l'importanza della disciplina è tale che l'oratore raccomanda al Ministro di studiare l'opportunità di estenderne l'insegnamento alle principali Uni-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

versità con posto di ruolo e di comprenderlo, non tra quelli complementari, ma tra gli insegnamenti obbligatori.

PRESIDENTE avverte che questa raccomandazione sarà registrata nel resoconto della riunione.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Istituzione di una Facoltà d'ingegneria mineraria presso la Regia Università di Cagliari. (65)**

GIOVANNINI, *Relatore*, osserva che il recente imponente sviluppo minerario — nel quadro della battaglia autarchica — ha creato in Sardegna tutti gli elementi ambientali che indicano l'Università di Cagliari come la sede più adatta per la creazione di un nuovo centro di studi superiori minerari. Infatti la estesa varietà dei minerali presenti in Sardegna fanno di questa una delle regioni minerarie più importanti dell'Europa e certamente la più interessante ai fini didattici e di studio. Inoltre l'attrezzatura degli stabilimenti esistenti offre quanto di più nuovo si è studiato ed adottato in paesi europei ed extra europei.

Gli allievi della istituenda Facoltà di ingegneria mineraria di Cagliari potranno, quindi, agevolmente seguire quasi tutte le diverse lavorazioni e quasi tutti i processi inerenti alle industrie estrattive, vivendo direttamente nell'ambiente minerario e potendo trasferire immediatamente le cognizioni teoriche alle applicazioni pratiche.

È, però, necessario che gli insegnamenti istituzionali previsti dal Regio decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, siano volti alle applicazioni minerarie e non alla possibilità di conferire la laurea in ingegneria industriale con la trasformazione di alcune materie da complementari a fondamentali; criterio analogo deve valere nella importanza relativa da attribuire, come impianti e come mezzi, ai singoli Istituti in cui verranno raggruppati gli insegnamenti della Facoltà.

L'oratore insiste sulla importanza massima che ai fini autarchici hanno la « Prospezione mineraria » e la « Preparazione dei minerali », augurandosi che a questi insegnamenti sia data la dovuta importanza ed un sempre maggiore sviluppo, facendo compiere agli

allievi delle vere e proprie campagne di ricerca mineraria.

Conclude che la istituenda Facoltà di ingegneria mineraria di Cagliari ha in sé tutti i presupposti per diventare la più importante fra quelle esistenti ed assurgere a funzione mediterranea ed anche europea.

CAPRINO ritiene che, data l'importanza della Sardegna non soltanto dal punto di vista della ricerca mineraria, ma anche per tanti altri problemi di ingegneria, non sia questa la sede per discutere sulla opportunità o meno di creare scuole diverse da quella, di cui oggi è stabilita l'istituzione. Non è escluso che l'entità dei problemi particolari della regione richieda particolari istituti; crede, perciò, che non si debba ipotecare l'avvenire.

PRESIDENTE osserva che il Relatore ha messo in rilievo la funzione nazionale che la Facoltà di ingegneria mineraria di Cagliari può assolvere; funzione che sarà bene mantenere in tutta la sua efficienza, anche nella eventuale creazione di istituti a carattere regionale.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Norme per la composizione della Commissione per i libri di testo, istituita con Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, e sue attribuzioni. (66)**

MANCINI GUIDO, *Relatore*, nota che l'attuale disegno di legge — il quale formalmente non contiene che una modificazione del ruolo della commissione — risponde alla dichiarazione XXVII della Carta della Scuola e anticipa un problema più vasto, già risolto per la scuola elementare: quello del libro di Stato per la scuola media, di cui la soluzione contribuirà a dare a quest'ordine di studi una sempre maggiore elevazione, degna del clima imperiale e capace di fargli raggiungere le mete volute dal Regime.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Durata degli incarichi d'insegnamento delle materie per le quali non sono previste cattedre di ruolo nei Regi Istituti d'istruzione media. (67)**

BELELLI, *Relatore*, afferma che il provvedimento è veramente fondamentale, perchè può condurre all'auspicata trasformazione dell'istituto dell'incarico. L'incarico triennale assicura, infatti, una maggiore continuità nell'insegnamento e una più larga possibilità di scelta in rapporto con la stabilità stessa della sede; ed è da augurarsi che esso preluda all'attuazione di provvedimenti previdenziali a favore di questa benemerita categoria di insegnanti.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medio-Evo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta. (68)**

ANDREOLI, *Relatore*, segnala l'interesse politico, oltre che storico e culturale, della pubblicazione che, iniziata da 25 anni, è prossima al suo compimento.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

*(È approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE propone che, invece di procedere alla discussione del disegno di legge « Riordinamento delle Soprintendenze alle antichità e all'arte », si proceda a quella dei disegni di legge successivi.

*(La proposta è approvata).*

**Discussione del disegno di legge: Istituzione dei Consigli di amministrazione nei Regi Conservatori di musica e delimitazione delle attribuzioni dei presidenti e dei direttori. (70)**

BONUCCI MARIO, *Relatore*, loda il provvedimento che elimina le interferenze di attribuzioni tra i presidenti e i direttori dei

Regi Conservatori di musica, con vantaggio sia del funzionamento amministrativo che di quello didattico. Illustra le ragioni che hanno consigliato il mantenimento dell'attuale ordinamento nei Regi Conservatori di Santa Cecilia a Roma e di San Pietro a Majella in Napoli.

MANCINI GUIDO chiede se i presidenti di questi ultimi istituti abbiano anche funzioni didattiche.

PRESIDENTE osserva che si tratta di personalità di grande competenza tecnica.

Pone in discussione gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Nuove tabelle organiche del personale insegnante dei Regi Conservatori di musica, delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Licei artistici. (71)**

BONUCCI MARIO, *Relatore*. L'aumento del personale insegnante nei Regi Conservatori di musica, nelle Regie Accademie di belle arti e Regi Licei artistici risponde alle esigenze didattiche e culturali dei suddetti istituti.

Considerata la necessità di intensificare la preparazione dei giovani nelle varie discipline dell'arte, necessità conseguente all'incremento che il Regime ha sempre dato ed ancor più intende dare a questa forma di attività intellettuale, è logico che i quadri degli insegnanti siano ampliati al fine di potere agevolare una sempre più numerosa partecipazione dei giovani all'esercizio delle discipline artistiche.

CALZA BINI osserva che è in preparazione una profonda riforma degli studi artistici, la quale modificherà anche le tabelle degli insegnanti. Siccome, però, per i licei artistici, gli istituti d'arte e le Accademie di belle arti, il numero delle cattedre di nuova istituzione non aumenta l'organico previsto nelle attuali tabelle, il provvedimento oggi in esame non può danneggiare quello in preparazione.

Sembra, invece, che per i Conservatori le cattedre stabilite nell'odierno disegno di legge siano in numero inferiore a quello previsto nella riforma; e allora, per non ritardare l'approvazione del provvedimento in esame, che ha carattere di urgenza, sarà opportuno specificare che la Commissione, approvando il disegno di legge, non intende pregiudicare

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

lo sviluppo che la riforma dell'insegnamento artistico avrà anche nei riguardi delle cattedre di ruolo.

BONUCCI MARIO, *Relatore*, concorda in questo concetto.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Assunzione nei ruoli degli insegnanti governativi degli altoatesini abilitati all'insegnamento elementare e medio. (72)**

GATTO SALVATORE, *Relatore*, nota che il provvedimento è di carattere politico ed è stato adottato in connessione con analoga richiesta rivolta dalla Presidenza del Consiglio a tutte le Amministrazioni dello Stato. È da rilevare, però, che il Ministero della educazione nazionale ha chiesto e ottenuto che, oltre ai requisiti generici, l'assunzione nei ruoli degli insegnanti fosse condizionata anche a due requisiti specifici di intuitiva importanza, data la particolare funzione dell'insegnamento: quello della iscrizione al Partito Nazionale Fascista e quello dell'abilitazione all'insegnamento.

La misura proposta non è destinata ad assumere vaste proporzioni: si calcola, infatti, che potranno trarne beneficio da 150 a 200 persone. È probabile, comunque, che, se vi sarà affluenza di domande, il maggior numero di esse riguarderà l'insegnamento elementare, dove — del resto — la disponibilità delle cattedre è maggiore. D'altra parte, anche se dal beneficio fossero esclusi taluni, perchè sprovvisti dei requisiti sopracennati, a costoro non è preclusa l'assunzione in altre amministrazioni.

Il disegno di legge, poi, contiene una garanzia importantissima: e, cioè, che l'assegnazione delle sedi è riservata al Ministro, il quale può sempre procedere ai trasferimenti che si reputassero necessari. Esso va anche sottolineato per il significato che assume verso le categorie intellettuali dell'Alto Adige.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Riordinamento delle Soprintendenze alle antichità e all'arte. (69)**

CALZA BINI, *Relatore*, sottolinea l'importanza veramente eccezionale del provvedimento, che mostra ancora una volta la cura, la sensibilità, il dinamismo del Ministro dell'educazione nazionale, il quale ha portato la sua azione anche in questo settore. Il riordinamento oggi proposto era da parecchio tempo invocato, perchè l'organizzazione adottata prima del Fascismo aveva determinato gravi inconvenienti. Le Soprintendenze erano 28 in tutta l'Italia, e avveniva che uno stesso soprintendente avesse la cura degli scavi archeologici e del restauro dei monumenti, nonchè della conservazione delle collezioni d'arte, e fosse naturalmente indotto a dar la prevalenza alla propria specializzazione.

L'odierno disegno di legge porta da 28 a 58 le Soprintendenze e le divide non soltanto per competenza territoriale, ma anche per competenza di materia. Il vecchio ordinamento affidava le Soprintendenze in questo modo: 8 a soprintendenti di archeologia, 12 a soprintendenti di monumenti e gallerie, 8 a soprintendenti di opere di antichità. L'attuale ordinamento invece reca: 22 Soprintendenze alle antichità e agli scavi; 13 ai monumenti; 14 alle gallerie; 9 miste.

Non è stato possibile evitare anche la costituzione di Soprintendenze miste, nelle quali lo stesso soprintendente è contemporaneamente preposto alla tutela dei monumenti e delle gallerie; ne sono esclusi però gli scavi e le ricerche, che sono sempre affidati ad archeologi. Ci sono tre Soprintendenze che non hanno attribuzioni territoriali: la Soprintendenza etnografica del Museo preistorico-etnografico di Roma; quella per la Galleria di arte moderna di Roma, per ragioni di autonomia amministrativa; quella egittologica.

Quanto alla Soprintendenza etnografica, qualcuno ha espresso il dubbio ch'essa potesse interferire nella competenza territoriale delle comuni Soprintendenze e nell'attività dell'Istituto nazionale di paleontologia umana. È da osservare, però, che il soprintendente etnografico non ha che la tutela e la conservazione del materiale raccolto, mentre le ricerche e la vigilanza scientifica continuano ad essere di competenza dei soprintendenti territoriali e, ove occorra, dell'Istituto di paleontologia.

Si augura che non manchino i mezzi per lo sviluppo della riforma.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

GOFFI osserva che per la prima volta le Soprintendenze sono divise in tre classi e che, se si tratta di una graduatoria di prestigio e di importanza, non si intende perchè la Galleria moderna di Roma sia assegnata alla terza classe, mentre è di tale importanza da potere apparire nella prima.

PRESIDENTE fa notare che la distinzione in classi non implica una graduatoria di importanza dell'ufficio, ma risponde a specifiche necessità di personale, tanto è vero che ad una Soprintendenza di terza classe può essere preposto un soprintendente di 1° grado. Si augura, in proposito, che anche ai soprintendenti sia assicurato quello sbocco al grado 4°, che varrà a trattenere nelle file dell'Amministrazione tanti egregi funzionari che ora esulano nelle Università: al che si è provveduto anche recentemente, per situazioni affini di altre branche dell'Amministrazione statale.

Quanto alle Soprintendenze senza competenza territoriale, esse sono state ideate per rispondere ad una esigenza dell'alta cultura. L'Italia, che vive nella realtà dell'Impero, deve avere una organizzazione di studi etnografici, destinata non soltanto a mantenere un primato di studi e di raccolte, ma anche a documentare uno dei più formidabili elementi del nostro diritto imperiale: l'attività dei viaggiatori italiani dell'800. Le preziosissime raccolte italiane, in parte adunate nelle soffitte del Collegio romano, non hanno unicamente un valore materiale intrinseco, ma sono i titoli del nostro diritto all'Impero, perchè documentano il fervore e la passione individuale di questi viaggiatori nei periodi più oscuri, anche anteriori al Risorgimento.

Per contrapporre, anche in questo campo, il suo formidabile patrimonio agli altri paesi imperiali, l'Italia deve formare un'agguerrita schiera di studiosi della etnografia imperiale; creare possibilità pratiche di lavoro tranquillo a un certo numero di studiosi che si dedichino alla valorizzazione di questo patrimonio scientifico e politico.

Lo stesso si deve dire per l'egittologia. Tra la fine del 700 e il principio dell'800 l'egittologia segnò un primato dell'Italia. La « grande scoperta » di Champollion è, in gran parte, scoperta dell'italiano Rosellini, consentita dalla munificenza di un principe di Casa Savoia, che creò il grande Museo di Torino e fu poi imitato da altri principi italiani. L'Italia deve mantenere questo primato, specie oggi, data la sua posizione africana.

Anche tale obiettivo è perseguito dal disegno di legge, che consente a qualche studioso maggiori possibilità di lavoro.

L'oratore afferma che al centro dello spirito dell'odierno provvedimento sono, inoltre, due motivi intimamente fascisti: valorizzare il lavoro dei giovani; non legare l'importanza della Soprintendenza alla vastità della zona cui è preposta. Questo disegno di legge — così come manovra meglio i mezzi, scarsi ma non scarsissimi — manovra gli uomini in modo da dare ad ognuno di essi la possibilità di rendere direttamente, sotto la propria responsabilità, senza intermediari. D'altra parte, s'è distrutto quel rassismo di carattere scientifico, che è stato una delle piaghe denunciate di questo settore. L'importanza delle sedi non è data dalla grandezza delle città che le ospitano. La moltiplicazione di questi organismi di alta cultura è, anzi, uno dei primi concreti atti di legiferazione, che si realizza nell'ordine delle direttive del Duce contro l'urbanesimo. Anche i piccoli centri possono avere Soprintendenze di prima importanza: e con ciò si dimostra, altresì, che è un errore privare la periferia di taluni uffici per accentrarli solo nelle grandi città.

Per questo — anche dal punto di vista dell'organizzazione culturale di Partito —, per la dinamica di iniziative e di possibilità spirituali che comporta, la legge in discussione è veramente fascista.

Pone in discussione gli articoli.

(È approvato l'articolo 1).

CALZA BINI, *Relatore*, all'articolo 2, rileva l'importanza del terzo capoverso che — in attesa di una legge speciale — affida alle Soprintendenze ai monumenti anche la tutela delle bellezze naturali e panoramiche e l'esame di tutte le questioni urbanistiche relative ai piani regolatori.

(L'articolo 2 e i successivi articoli 3 e 4 sono approvati).

CALZA BINI, *Relatore*, all'articolo 5, comunica che, in seguito a emendamenti concordati col Ministro, il n. 2 del primo capoverso (Soprintendenze alle antichità di 1<sup>a</sup> classe) e il n. 3 del secondo capoverso (Soprintendenze alle antichità di 2<sup>a</sup> classe) sono sostituiti dalle dizioni seguenti:

« 2°) *Roma I*: Roma città (escluso il Palatino e il Foro Romano, il Museo Preistorico etnografico, il Museo di Villa Giulia, Ostia Antica e le Delegazioni di Isola Farnese e Cesano, territorio dell'antica Vejo) e le Provincie di Roma (esclusi i mandamenti

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di Civitavecchia, Bracciano e Castelnuovo di Porto e i Comuni di Mazzano, Campagnano e Formello), Frosinone, Littoria e Rieti ».

« 3<sup>o</sup> Roma II (Etruria meridionale): Museo di Villa Giulia, e Delegazioni di Isola Farnese e Cesano (territorio dell'antica Vejo), Provincia di Viterbo e i mandamenti di Civitavecchia, Bracciano e Castelnuovo di Porto, nonché i Comuni di Mazzano, Campagnano e Formello della Provincia di Roma ».

Comunica pure che la Soprintendenza di 2<sup>a</sup> classe di Salerno (n. 6<sup>o</sup>) è trasferita alla 3<sup>a</sup>; così che il numero delle Soprintendenze di 2<sup>a</sup> classe si riduce a sette e quello di 3<sup>a</sup> diviene di 11.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 5 così emendato.

(È approvato).

CALZA BINI, *Relatore*, all'articolo 6, comunica che — per emendamento concordato col Ministro — la Soprintendenza ai monumenti di 2<sup>a</sup> classe di Bologna (n. 2<sup>o</sup>) è trasferita alla 1<sup>a</sup> classe, mentre quella di 3<sup>a</sup> classe di Genova (n. 1<sup>o</sup>) passa alla 2<sup>a</sup>. Le Soprintendenze di 1<sup>a</sup> classe divengono così sei, tre quelle di 2<sup>a</sup>, quattro quelle di 3<sup>a</sup>.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 6 così emendato.

(È approvato).

CALZA BINI, *Relatore*, all'articolo 7, comunica che, per un altro emendamento concordato col Ministro, la Soprintendenza alle gallerie di 1<sup>a</sup> classe di Bologna (n. 3<sup>o</sup>) è trasferita alla 2<sup>a</sup> classe e così pure quella di 3<sup>a</sup> classe di Roma II (n. 4<sup>o</sup>).

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 7 così emendato.

(È approvato — Sono pure approvati gli articoli 8 e 9).

CALZA BINI, *Relatore*, all'articolo 10, esprime il voto che il Ministro dell'educazione nazionale, nel fissare il personale minimo di ruolo che deve essere assegnato a ciascuna Soprintendenza, voglia tener conto delle seguenti tabelle:

*Soprintendenze alle antichità di 1<sup>a</sup> classe.*

- 2 direttori o ispettori di cui uno archeologo e uno architetto;
- 1 del ruolo dei disegnatori;
- 1 del ruolo di segreteria;
- 1 del ruolo degli assistenti;
- 1 del ruolo dei restauratori;
- 1 del ruolo d'ordine.

*Soprintendenze alle antichità di 2<sup>a</sup> classe.*

- 1 ispettore archeologo;
- 1 del ruolo di segreteria;
- 1 del ruolo dei disegnatori;
- 1 del ruolo degli assistenti;
- 1 del ruolo dei restauratori;
- 1 del ruolo d'ordine.

*Soprintendenze alle antichità di 3<sup>a</sup> classe.*

- 1 del ruolo degli assistenti;
- 1 del ruolo d'ordine.

*Soprintendenze ai monumenti di 1<sup>a</sup> classe.*

- 2 architetti e 1 storico dell'arte;
- 1 del ruolo dei disegnatori;
- 1 del ruolo di segreteria;
- 1 del ruolo degli assistenti;
- 1 del ruolo d'ordine.

*Soprintendenze ai monumenti di 2<sup>a</sup> classe.*

- 1 architetto e 1 storico dell'arte;
- 1 del ruolo di segreteria;
- 1 del ruolo degli assistenti;
- 1 del ruolo d'ordine.

*Soprintendenze ai monumenti di 3<sup>a</sup> classe.*

- 1 storico dell'arte;
- 1 del ruolo degli assistenti;
- 1 del ruolo d'ordine.

*Soprintendenze alle gallerie di 1<sup>a</sup> classe.*

- 2 direttori o ispettori storici dell'arte;
- 1 del ruolo di segreteria;
- 2 del ruolo d'ordine.

*Soprintendenze alle gallerie di 2<sup>a</sup> classe.*

- 1 ispettore storico dell'arte;
- 1 del ruolo di segreteria;
- 1 del ruolo d'ordine.

*Soprintendenze alle gallerie di 3<sup>a</sup> classe.*

- 1 del ruolo d'ordine.

*Soprintendenze ai monumenti e gallerie di 1<sup>a</sup> classe (Bari).*

- 1 architetto;
- 1 ispettore storico dell'arte;
- 2 del ruolo di segreteria;
- 1 del ruolo degli assistenti;
- 1 del ruolo d'ordine.

*Soprintendenze ai monumenti e gallerie di 2<sup>a</sup> classe.*

- 1 ispettore storico dell'arte per le Soprintendenze a capo delle quali vi sia un architetto;
- 1 architetto per le Soprintendenze a capo delle quali vi sia uno storico dell'arte;



- 1 del ruolo di segreteria;
- 1 del ruolo dei disegnatori;
- 1 del ruolo degli assistenti;
- 1 del ruolo d'ordine.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 10 colla raccomandazione del Consigliere relatore.

*(È approvato. Si approva pure l'articolo 11).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE propone che, invece di procedere alla discussione del disegno di legge: «Tutela delle cose d'interesse artistico o storico», si proceda a quella del disegno di legge: «Sistemazione delle Accademie della Gioventù Italiana del Littorio di Roma e di Orvieto».

*(La proposta è approvata).*

#### Discussione del disegno di legge: Sistemazione delle Accademie della Gioventù Italiana del Littorio di Roma e di Orvieto. (161)

ZANGARA, *Relatore*, osserva che con questo disegno di legge — il quale pone alle dipendenze del Partito Nazionale Fascista (G. I. L.) l'Accademia della Gioventù Italiana del Littorio di Roma e l'Accademia femminile della Gioventù Italiana del Littorio di Orvieto — il Partito stesso esercita una funzione ausiliaria dello Stato; funzione che è inerente al suo carattere istituzionale e che esso assolve anche attraverso la preparazione delle Forze armate della Nazione e degli insegnanti di educazione fisica. Così pure, il Segretario del Partito, al quale è affidata la vigilanza sulle Accademie medesime, eser-

cita la sua funzione nella duplice qualità di gerarca del Partito e, contemporaneamente, di organo dello Stato.

Illustra le singole disposizioni del provvedimento — che non importa alcun onere per lo Stato — mettendo in particolare rilievo l'articolo 8, a norma del quale il diploma concesso dalle Accademie è conferito in nome del Duce; l'articolo 11 che consente il passaggio degli allievi e dei diplomati delle due Accademie ai singoli corsi di laurea o di diploma presso le Università e gli Istituti superiori, secondo le norme vigenti in materia d'istruzione superiore; e l'articolo 13 che, agli effetti della valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre universitarie e negli esami di abilitazione alla libera docenza, considera il servizio prestato finora presso la Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile in Roma, in qualità di insegnante incaricato, di aiuto o di assistente, alla stessa stregua di quello prestato presso Università o Istituti superiori.

Conclude affermando che il disegno di legge dà nuova importanza alle due Accademie, apporta un contributo importantissimo alla preparazione fisica e sportiva della Nazione attraverso la formazione degli insegnanti di educazione fisica, mentre provvede a sistemare — non soltanto dal punto di vista del Partito, ma anche da quello dello Stato — la posizione degli insegnanti e degli allievi dei due istituti.

PRESIDENTE pone in votazione gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Rinvia la riunione alle ore 16 di sabato, avvertendo che ad essa interverrà il Ministro dell'educazione nazionale.

**La riunione termina alle 17,10.**



**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 2163, contenente norme per la nomina e le attribuzioni dei Regi provveditori agli studi e per l'istituzione del Consiglio provinciale dell'educazione e del Consiglio di disciplina degli insegnanti elementari. (19)**

**ARTICOLO UNICO.**

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 2163, concernente la nomina e le attribuzioni dei Regi provveditori agli studi e l'istituzione del Consiglio provinciale dell'educazione e del Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari, *con la seguente modificazione:*

« Nell'articolo 6, dopo le parole: « del fiduciario provinciale dell'A. F. S. (sezione scuola elementare) », sono aggiunte le parole: « di un rappresentante dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio ».

**Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 173, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1673, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti. (20)**

**ARTICOLO UNICO.**

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 173, concernente il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, *con le seguenti modificazioni:*

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« L'articolo 1 del citato Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1673, è sostituito dal seguente:

« È istituito il Consiglio Nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, che si pronuncia sugli argomenti di carattere generale attinenti all'insegnamento e alla cultura.

« Il Consiglio è ripartito in sei sezioni:

la prima, per l'istruzione elementare, composta di 16 membri;

la seconda, per l'istruzione media tecnica e artistica, composta di 25 membri;

la terza, per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale, composta di 16 membri;

la quarta, per l'istruzione superiore, composta di 28 membri;

la quinta, per le antichità e belle arti, composta di 31 membri;

la sesta, per le biblioteche, composta di quattordici membri.

« Del Consiglio fanno parte di diritto il segretario del Partito Nazionale Fascista e il presidente della Reale Accademia d'Italia.

« Intervengono alle adunanze generali del Consiglio il direttore generale della sanità pubblica e un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Nell'articolo 3 e nell'articolo 4, dopo le parole: « il Fiduciario nazionale della sezione scuola media dell'Associazione Fascista della Scuola », sono inserite le seguenti: « un rappresentante dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio ».

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo *6-bis*:

« All'articolo 11 è sostituito il seguente:

« In seno ad ogni sezione è costituita, con decreto del Ministro, una Giunta composta del presidente della Sezione e di 5 consiglieri, la quale si pronuncia su questioni che il Ministro ritenga, per ragioni di urgenza, di sottoporre al suo esame ».

**Istituzione di un posto di professore di ruolo, presso la Regia Università di Milano, per l'insegnamento della « Tecnica delle operazioni chirurgiche ». (64)**

**ART. 1.**

Con decorrenza dal 29 ottobre 1939-XVIII, è istituito, presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Regia Università di Milano, a carico del bilancio dello Stato, un posto di professore di ruolo, da assegnarsi all'insegna-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mento di «Tecnica delle operazioni chirurgiche» il quale, dalla stessa data, è aggiunto agli insegnamenti complementari della Facoltà anzidetta.

In connessione con la cattedra l'Università provvederà a costituire, presso la medesima Facoltà e con la stessa decorrenza, un Istituto di tecnica delle operazioni chirurgiche.

Per il funzionamento di tale Istituto si provvederà con apposita Convenzione da stipularsi fra l'Università e l'Amministrazione degli Ospedali Riuniti di Milano, mentre lo Stato concorrerà alla spesa aumentando di lire 83,000 annue il contributo stabilito a favore dell'Università dal Regio decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1893.

ART. 2.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro dell'educazione nazionale potrà nominare alla cattedra di cui all'articolo precedente, in qualità di professore ordinario, persona che, per titoli, per opere ed esperienze compiute, sia ritenuta particolarmente competente per l'insegnamento della Tecnica delle operazioni chirurgiche.

**Istituzione di una Facoltà d'ingegneria mineraria presso la Regia Università di Cagliari. (65)**

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1939-1940-XVIII è costituita, presso la Regia Università di Cagliari, una Facoltà d'ingegneria mineraria.

ART. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore della Regia Università di Cagliari sono aggiunti otto posti, i quali sono assegnati alla nuova Facoltà d'ingegneria mineraria.

ART. 3.

A decorrere dal 29 ottobre 1939-XVIII il contributo annuo presentemente corrisposto dallo Stato alla Regia Università di Cagliari è aumentato di lire 423,000.

ART. 4.

Con provvedimento da adottarsi a' sensi dell'articolo 44 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio

decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, i ruoli organici del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia Università di Cagliari saranno aumentati dei posti eventualmente occorrenti per la nuova Facoltà d'ingegneria mineraria.

ART. 5.

Per effetto della presente legge:

a) la tabella *A* del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, è integrata del maggior contributo dovuto dallo Stato alla Regia Università di Cagliari, giusta il precedente articolo 3;

b) il numero 2 della tabella *D* del predetto Testo unico, modificato a' sensi dello articolo 1 del Regio decreto 1° dicembre 1938-XVI, n. 2096, s'intende così integrato:

« Facoltà d'ingegneria mineraria: posti di ruolo 8 ».

**Norme per la composizione della Commissione per i libri di testo, istituita con Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, e sue attribuzioni. (66)**

ART. 1.

Un esemplare dei libri di testo di nuova edizione o ristampa, destinati alle scuole ed agli istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, alle scuole e ai corsi di avviamento professionale, regi, pareggiati, parificati e privati, restando fermo ogni altro obbligo di deposito previsto dalle norme vigenti, deve essere depositato a cura dell'editore presso il Ministero dell'educazione nazionale.

ART. 2.

La commissione di cui all'articolo 7 del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, è composta di 5 membri, uno dei quali con le funzioni di presidente, nominati con decreto del Ministro dell'educazione nazionale.

La commissione è incaricata di studiare e formulare proposte al Ministro sul contenuto e su ogni altra questione attinente ai libri di testo delle scuole medie.

Il Ministro ha facoltà, per singole materie, di aggregare alla commissione persone estranee, anche in rappresentanza delle associazioni professionali interessate.

ART. 3.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge dovrà essere depositato presso il Ministero dell'educazione nazionale, a cura degli editori, un esemplare dei libri di testo che siano stati pubblicati o ristampati dopo il 1° gennaio 1937-XV.

**Durata degli incarichi d'insegnamento delle materie per le quali non sono previste cattedre di ruolo nei Regi Istituti d'istruzione media. (67)**

ART. 1.

L'incarico di insegnamento della storia dell'arte nei licei classici, dello strumento musicale negli istituti magistrali e delle materie per le quali le tabelle organiche non prevedono cattedre di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione media tecnica, è conferito, normalmente per la durata di un triennio.

La disposizione di cui al comma precedente si applica esclusivamente nei riguardi degli insegnanti incaricati muniti del titolo di abilitazione e iscritti nell'albo.

ART. 2.

L'incarico, anche prima della scadenza del triennio, può essere revocato, a giudizio dell'autorità che l'ha conferito e senza obbligo di speciale indennizzo da parte di essa, e cessa di diritto per il raggiungimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio degli insegnanti di ruolo nel rispettivo ordine di scuole.

**Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medio-Evo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta. (68)**

ARTICOLO UNICO.

È prorogato per altri due anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40, lo speciale assegno annuo di lire 30,000 di cui in atto gode la Reale Accademia nazionale dei lincei per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane del Medio-Evo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta.

La somma sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa

del Ministero dell'educazione nazionale per gli esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio del predetto Ministero.

**Istituzione dei Consigli di amministrazione nei Regi Conservatori di musica e delimitazione delle attribuzioni dei presidenti e dei direttori. (70)**

ART. 1.

All'articolo 3 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, convertito nella legge 16 marzo 1936, n. 498, sono apportate le seguenti modifiche:

Il 1° comma è sostituito dal seguente:

« A capo di ogni Istituto Regio di istruzione artistica, ad eccezione dei Regi Conservatori di musica, per i quali viene provveduto come all'articolo seguente, è un Presidente, nominato dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il 5° comma è sostituito dal seguente:

« Sono abrogate tutte le disposizioni che istituiscono Consigli di amministrazione, ed altri corpi analoghi presso i Regi Istituti di istruzione artistica, fatta eccezione per quelle riguardanti l'Accademia d'arte drammatica in Roma e salvo quanto dispone l'articolo seguente.

ART. 2.

Al Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-Anno XIV, n. 2081, convertito nella legge 16 marzo 1936-XIV, n. 498, è inserito il seguente articolo 3-bis.

« In ogni Regio Conservatorio di musica, ad eccezione di quelli di Santa Cecilia in Roma e di San Pietro a Majella in Napoli, i quali mantengono, nei soli riguardi amministrativi, la loro attuale costituzione, sono addetti un Presidente e un Direttore.

« Il Presidente, coadiuvato da un Consiglio di amministrazione, provvede alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente in conformità delle leggi e degli ordini impartiti dal Ministro dell'educazione nazionale, di fronte al quale è personalmente responsabile.

« Il Direttore provvede al funzionamento didattico, artistico e disciplinare dell'Istituto, in conformità delle leggi e degli ordini impartiti dal Ministro dell'educazione nazionale, dal quale direttamente dipende e di fronte al quale è personalmente responsabile.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

« Nell'esercizio delle sue funzioni didattiche il Direttore è assistito dal Consiglio dei professori, costituito dai professori di ruolo, incaricati e supplenti, e da lui presieduto.

« Il Consiglio d'amministrazione è nominato dal Ministro dell'educazione nazionale ed è composto dal Presidente, che lo presiede di diritto, dal Direttore del Conservatorio, da due insegnanti di ruolo dell'Istituto stesso e da due rappresentanti del Ministro dell'educazione nazionale.

« Il Segretario del Conservatorio, o chi ne esercita le funzioni partecipa alle sedute del Consiglio con voto consultivo, ed adempie alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

« Il Consiglio d'amministrazione è chiamato ad esprimere il proprio parere su tutte le spese eccedenti le lire 3,000.

« Tutte le spese sono effettuate sotto la personale responsabilità del Presidente, il quale, per altro, deve ottenere l'approvazione del Ministro per quelle erogazioni per le quali ritenesse di non seguire il parere all'uopo espresso dal Consiglio.

« I conti consuntivi saranno presentati entro il 30 settembre di ciascun anno all'approvazione del Ministero che l'invia, per il tramite della Ragioneria centrale, alla Corte dei conti, per la dichiarazione di regolarità.

« Il Ministro per le finanze può disporre ispezioni agli istituti sovra indicati nei riguardi della gestione finanziaria »

**Nuove tabelle organiche del personale insegnante dei Regi Conservatori di musica, delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Licei artistici. (71)**

ART. 1.

Ai ruoli organici del personale insegnante nei Regi Conservatori di musica sono aggiunti i seguenti posti:

n. 4 professori di IV classe (gruppo A, grado iniziale 10°);

n. 1 professore di V classe (gruppo A, grado iniziale 11°).

Ai ruoli organici del personale insegnante delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Licei artistici sono aggiunti i seguenti posti:

n. 3 professori di IV classe (gruppo A, grado iniziale 10°);

n. 3 professori di I classe (gruppo A, grado iniziale 7°).

ART. 2.

Con decreto ministeriale sarà indicata la denominazione dei posti di ruolo di cui all'articolo precedente e sarà fatta l'assegnazione di essi ai singoli Istituti.

ART. 3.

La tabella A) approvata con Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1369, è sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.

La tabella allegata al Regio decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1681, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

TABELLA A.

**PERSONALE INSEGNANTE DEI REGI CONSERVATORI DI MUSICA**

*Gruppo A.*

Numero dei posti	Qualifica	Grado
4	Direttori di	I classe 5°
3 (a)	»	II » 6°
10	Professori	I » 7° iniziale
37 (b)	»	III » 9° »
3	Bibliotecari	9° »
80 (c)	Professori di	IV » 10° »
81 (d)	»	V » 11° »

TABELLA B.

**PERSONALE INSEGNANTE DELLE REGIE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E REGI LICEI ARTISTICI**

*Gruppo A.*

Numero dei posti	Qualifica	Grado
38	Professori di	I classe 7° iniziale
1	»	II » 8° »
—	»	III » 9° »
67	»	IV » 10° »
29	»	V » 11° »

(a) Uno dei quali da lasciare temporaneamente vacante, ai sensi del R. Decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529.

(b) Tre dei quali con carattere transitorio, ai sensi del R. D. 15 dicembre 1932-X, n. 1757, e del R. Decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529.

(c) Uno dei quali avente carattere transitorio, ai sensi del R. Decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529.

(d) Uno dei quali avente carattere transitorio, ai sensi del R. Decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529.

**Assunzione nei ruoli degli insegnanti governativi degli altoatesini abilitati all'insegnamento elementare e medio. (72)**

ART. 1.

È consentita la nomina senza concorso a posti di insegnante elementare e di insegnante negli istituti e nelle scuole di istruzione media, di altoatesini che siano abilitati all'insegnamento alla entrata in vigore della presente legge o che conseguano l'abilitazione non oltre l'anno scolastico 1939-40.

ART. 2.

Coloro che aspirino, ai sensi del precedente articolo, alla nomina al posto di insegnante elementare a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII dovranno presentare, entro il 15 luglio dello stesso anno, al Prefetto di Bolzano, domanda in carta da bollo da lire 6, indirizzata al Ministro per l'educazione nazionale, corredandola dei seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal Segretario Federale;
- b) certificato di nascita;
- c) certificato di cittadinanza italiana;
- d) certificato generale del casellario giudiziale;
- e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;
- f) stato di famiglia;
- g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio, rilasciato dal medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;
- h) titolo legale di abilitazione, in originale o in copia autentica;
- i) dichiarazione di appartenenza alla razza ariana.

I documenti specificati con le lettere da b) ad h) dovranno essere legalizzati, e i certificati di cui alle lettere a) c) d) e) f) e g), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda, stabilita dal primo comma.

Coloro che aspirino alla nomina per il 16 ottobre 1940-XVIII, dovranno presentare, entro il 15 luglio dello stesso anno, domanda corredata degli stessi documenti, osservando le modalità dianzi stabilite.

Il Prefetto trasmetterà le istanze al Ministro dell'educazione nazionale, nel primo caso

entro il 31 agosto 1939-XVII, e nel secondo entro il 31 agosto 1940-XVIII.

Il Ministro deciderà, a suo insindacabile giudizio, dell'accoglimento delle domande.

Le nomine saranno disposte per sedi di quinta categoria e potranno essere conferite anche a coloro che abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi corrispondenti.

ART. 3.

Coloro che aspirino, ai sensi dell'articolo 1, ad essere assunti nei ruoli degli insegnanti nei Regi Istituti e nelle Regie scuole di istruzione media, a decorrere dal 16 ottobre 1939, anno XVII, dovranno presentare, entro il 15 luglio dello stesso anno, al Prefetto di Bolzano, domanda in carta da bollo da lire 6, indirizzata al Ministro per l'educazione nazionale, corredandola degli stessi documenti indicati dall'articolo 2.

Coloro che aspirino alla nomina dal 16 ottobre 1940-XVIII, dovranno presentare domanda entro il 15 luglio dello stesso anno, con le modalità e i documenti di cui al precedente articolo. Entro il 31 agosto dell'uno e dell'altro anno, il Prefetto trasmetterà le domande al Ministro per l'educazione nazionale.

ART. 4.

L'accettazione delle domande è decisa dal Ministro per l'educazione nazionale, a suo insindacabile giudizio.

Per ogni cattedra sarà formata una graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nei concorsi per l'insegnamento e, subordinatamente, al punteggio del titolo di abilitazione. A parità di merito si applicheranno le vigenti disposizioni che stabiliscono i criteri di preferenza.

Il candidato fornito di titolo di abilitazione o di idoneità valido per diverse cattedre, dovrà chiedere l'assegnazione a una cattedra determinata e, in base alla richiesta, sarà collocato nella corrispondente graduatoria.

La nomina potrà essere conferita anche a coloro che abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi per l'insegnamento nei regi istituti medi d'istruzione.

ART. 5.

Le nomine a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII saranno disposte dopo la collocazione dei vincitori di concorso e degli aventi

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

diritto all'assunzione in ruolo a norma del Regio decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 328. Qualora nei singoli ruoli degli insegnanti non vi fosse la necessaria disponibilità di posti, le nomine degli aspiranti in eccedenza saranno disposte, dopo la collocazione degli aventi diritto a norma del Regio decreto-legge dianzi citato, con effetti dal 16 ottobre successivo alla formazione dei posti disponibili.

ART. 6.

Le nomine a decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII saranno disposte dopo la collocazione degli aspiranti in eccedenza che abbiano chiesto l'assunzione in ruolo, dal 16 ottobre 1939-XVII, ai sensi della presente legge, e dopo la collocazione dei vincitori dei concorsi banditi entro l'anno scolastico 1939-40.

Qualora nei singoli ruoli non vi fosse la necessaria disponibilità di posti, le nomine degli aspiranti in eccedenza saranno disposte a decorrere dal 16 ottobre successivo alla formazione dei posti vacanti.

**Riordinamento delle Soprintendenze alle antichità e all'arte. (69)**

ART. 1.

La cura degli interessi archeologici, artistici, monumentali e panoramici è affidata al Ministero dell'Educazione nazionale, Direzione generale delle antichità e belle arti, che la esercita per mezzo delle Soprintendenze: *a)* alle antichità, *b)* ai monumenti, *c)* alle gallerie, *d)* ai monumenti e alle gallerie.

ART. 2.

Alle Soprintendenze alle antichità è affidata la tutela degli interessi archeologici e dei monumenti dell'antichità, degli scavi e dei musei archeologici compresi nella loro circoscrizione.

Alle Soprintendenze ai monumenti è affidata la tutela dei monumenti e relative pitture murali del Medio Evo e dell'età moderna, compresi nella loro circoscrizione.

Alle Soprintendenze ai monumenti sono affidati anche la tutela per le bellezze naturali e panoramiche e l'esame di tutte le questioni urbanistiche relative ai piani regolatori.

Alle Soprintendenze alle Gallerie è affidata la tutela delle gallerie comprese nella loro circoscrizione e delle cose d'interesse storico artistico del Medio Evo e dell'età moderna.

Le Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie accentrano in un unico ufficio le funzioni stabilite per le Soprintendenze alle gallerie e ai monumenti.

Per i monumenti, i musei, le gallerie ed in genere per tutte le cose aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico o artistico appartenenti allo Stato le varie Soprintendenze assolvono, rispettivamente, anche le funzioni direttive e di amministrazione.

ART. 3.

I problemi che incidono su diverse competenze tecniche e principalmente quelli che riguardano la statica dei monumenti e la conservazione dei dipinti murali, saranno trattati e risolti dal Soprintendente (al quale spetta la tutela fondamentale) con la collaborazione degli altri Soprintendenti.

Il materiale dell'antichità cristiana trovato negli scavi archeologici sarà affidato, di regola, alla competente Soprintendenza alle Gallerie.

Gli avanzi di monumenti dell'antichità cristiana, presentatisi in uno scavo archeologico, saranno affidati, di regola, alla competente Soprintendenza ai monumenti.

ART. 4.

Le Soprintendenze sono di tre classi.

Capo delle Soprintendenze di 1<sup>a</sup> classe è sempre un Soprintendente (V o VI grado).

Capo delle Soprintendenze di 2<sup>o</sup> e di 3<sup>a</sup> classe è di regola un direttore di 1<sup>o</sup> e 2<sup>o</sup> classe (gradi VII o VIII).

ART. 5.

Le Soprintendenze alle antichità di 1<sup>a</sup> classe sono le seguenti:

1<sup>o</sup>) *Firenze*: Province di Firenze, Apuania, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Perugia (alla destra del Tevere), Pisa, Pistoia, Siena, Terni (alla destra del Tevere).

2<sup>o</sup>) *Roma I*: Roma città (escluso il Palatino e il Foro Romano, il Museo Preistorico etnografico, il Museo di Villa Giulia e Ostia Antica e le Delegazioni di Isola Farnese e Cesano, territorio dell'antica Vejo) e le Province di Roma (esclusi i mandamenti di Civitavecchia, Bracciano e Castelnuovo di Porto e i Comuni di Mazzano, Campagnano e Formello), Frosinone, Littoria e Rieti.

3<sup>o</sup>) *Napoli*: Province di Napoli, Avelino e Benevento.

4<sup>o</sup>) *Siracusa*: Province di Siracusa, Catania, Enna, Messina e Ragusa.



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Le Soprintendenze alle Antichità di 2<sup>a</sup> classe, sono le seguenti:

1<sup>o</sup>) *Padova*: Provincie di Padova, Belluno, Bolzano, Fiume, Gorizia, Pola, Rovigo, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza e Treviso.

2<sup>o</sup>) *Bologna*: Provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

3<sup>o</sup>) *Roma II* (Etruria meridionale): Museo di Villa Giulia, e Delegazioni di Isola Farnese e Cesano (territorio dell'antica Vejo), Provincia di Viterbo e i mandamenti di Civitavecchia, Bracciano e Castelnuovo di Porto, nonchè i Comuni di Mazzano, Campagnano e Formello della Provincia di Roma.

4<sup>o</sup>) *Roma III*: Ostia Antica.

5<sup>o</sup>) *Roma IV*: Palatino e Foro Romano.

6<sup>o</sup>) *Taranto*: Provincie di Taranto, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Matera.

7<sup>o</sup>) *Palermo*: Provincie di Palermo e Trapani.

Le Soprintendenze alle Antichità di 3<sup>a</sup> classe, sono le seguenti:

1<sup>o</sup>) *Torino I*: Provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

2<sup>o</sup>) *Torino II*: Museo di Antichità (Egitologia).

3<sup>o</sup>) *Genova*: Provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

4<sup>o</sup>) *Milano*: Provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

5<sup>o</sup>) *Ancona*: Provincie di Ancona, Ascoli-Piceno, Macerata, Perugia (alla sinistra del Tevere), Pesaro, Terni (alla sinistra del Tevere) e Zara.

6<sup>o</sup>) *Chieti*: Provincie di Chieti, Aquila, Campobasso, Pescara e Teramo.

7<sup>o</sup>) *Roma V*: Museo Preistorico Etnografico.

8<sup>o</sup>) *Reggio Calabria*: Provincie di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza.

9<sup>o</sup>) *Agrigento*: Provincie di Agrigento e Caltanissetta.

10<sup>o</sup>) *Cagliari*: Provincie della Sardegna.

11<sup>o</sup>) *Salerno*: Provincie di Salerno e Potenza.

ART. 6.

Le Soprintendenze ai Monumenti di 1<sup>a</sup> classe sono le seguenti:

1<sup>o</sup>) *Milano*: Provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Pavia, Sondrio e Varese.

2<sup>o</sup>) *Venezia*: Provincie di Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso e Vicenza.

3<sup>o</sup>) *Firenze*: Provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia.

4<sup>o</sup>) *Roma*: Provincie di Roma, Frosinone, Littoria, Rieti e Viterbo.

5<sup>o</sup>) *Napoli*: Provincie di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno.

6<sup>o</sup>) *Bologna*: Provincie di Bologna, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Le Soprintendenze ai Monumenti di 2<sup>a</sup> classe sono le seguenti:

1<sup>o</sup>) *Torino*: Provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

2<sup>o</sup>) *Palermo*: Provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

3<sup>o</sup>) *Genova*: Provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

Le Soprintendenze ai Monumenti di 3<sup>a</sup> classe sono le seguenti:

1<sup>o</sup>) *Verona*: Provincie di Verona, Cremona e Mantova.

2<sup>o</sup>) *Ravenna*: Provincie di Ravenna, Ferrara e Forlì.

3<sup>o</sup>) *Ancona*: Provincie di Ancona, Ascoli-Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino e Zara.

4<sup>o</sup>) *Catania*: Provincie di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.

ART. 7.

Le Soprintendenze alle Gallerie di 1<sup>a</sup> classe sono le seguenti:

1<sup>o</sup>) *Milano*: Provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Pavia, Sondrio e Varese.

2<sup>o</sup>) *Venezia*: Provincie di Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso e Vicenza.

3<sup>o</sup>) *Firenze*: Provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia.

4<sup>o</sup>) *Roma I*: Provincie di Roma, Frosinone, Littoria, Rieti e Viterbo.

5<sup>o</sup>) *Napoli*: Provincie di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno.

Le Soprintendenze alle Gallerie di 2<sup>a</sup> classe sono le seguenti:

1<sup>o</sup>) *Torino*: Provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

2<sup>o</sup>) *Bologna*: Provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna.

3<sup>o</sup>) *Genova*: Provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

4<sup>o</sup>) *Urbino*: Provincie di Pesaro Urbino, Ancona, Ascoli Piceno, e Macerata.

5<sup>o</sup>) *Palermo*: Provincie della Sicilia.

6<sup>o</sup>) *Roma II*: R. Galleria Nazionale d'Arte Moderna — Arte contemporanea.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Le Soprintendenze alle Gallerie di 3<sup>a</sup> classe sono le seguenti:

1<sup>o</sup>) *Mantova*: Provincie di Mantova, Cremona e Verona.

2<sup>o</sup>) *Parma*: Provincie di Parma e Piacenza.

3<sup>o</sup>) *Modena*: Provincie di Modena e Reggio Emilia.

ART. 8.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di 1<sup>a</sup> classe è la seguente:

*Bari*: Provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza e Taranto.

Le Soprintendenze ai monumenti e gallerie di 2<sup>a</sup> classe sono le seguenti:

1<sup>o</sup>) *Trento*: Provincie di Trento e Bolzano.

2<sup>o</sup>) *Trieste*: Provincie di Trieste, Fiume, Gorizia, Pola e Udine.

3<sup>o</sup>) *Siena*: Provincie di Siena e Grosseto.

4<sup>o</sup>) *Pisa*: Provincie di Pisa, Apuania, Livorno e Lucca.

5<sup>o</sup>) *Perugia*: Provincie di Perugia e Terni.

6<sup>o</sup>) *Aquila*: Provincie di Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara e Teramo.

7<sup>o</sup>) *Cosenza*: Provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

8<sup>o</sup>) *Cagliari*: Provincie della Sardegna.

ART. 9.

In relazione a quanto è detto nell'articolo 2 circa le competenze e le attribuzioni delle Soprintendenze, e tenendo presenti le disposizioni dell'articolo 4, ad archeologi saranno affidate tutte le Soprintendenze alle antichità, ad architetti tutte le Soprintendenze ai monumenti e preferibilmente le Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Trieste, Pisa, Aquila, Bari, Cosenza e Cagliari, ed agli storici dell'arte tutte le Soprintendenze alle gallerie e preferibilmente le Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Siena e Perugia.

ART. 10.

Il Ministro dell'educazione nazionale fisserà, con successivo Decreto, il personale minimo di ruolo che deve essere assegnato a ciascuna Soprintendenza, perchè ne sia assicurato il normale funzionamento.

ART. 11.

È in facoltà del Ministro dell'educazione nazionale di fissare, in dipendenza dei bisogni dell'Amministrazione, nei concorsi di ammis-

sione per ispettori aggiunti, il numero dei posti riservati agli archeologi e quello riservato agli storici dell'arte.

Nelle promozioni a direttore di II o I classe e a Soprintendente, il Ministro terrà presente quanto è disposto nell'articolo 9 predetto.

**Sistemazione delle Accademie della Gioventù Italiana del Littorio di Roma e di Orvieto. (161)**

ART. 1.

La Regia accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma è soppressa.

Sono istituite l'Accademia della Gioventù Italiana del Littorio con sede in Roma e l'Accademia femminile della Gioventù Italiana del Littorio con sede in Orvieto le quali hanno grado universitario con ordinamento speciale.

Esse dipendono dal Partito Nazionale Fascista (Gioventù Italiana del Littorio) e hanno autonomia didattica e disciplinare, entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

ART. 2.

Le accademie predette hanno i seguenti scopi:

1<sup>o</sup>) preparare, attraverso una integrale educazione fascista, i giovani alle funzioni di dirigenti e istruttori della Gioventù Italiana del Littorio, di insegnanti di educazione fisica in ogni ordine e grado di scuole e presso le Forze Armate;

2<sup>o</sup>) formare politicamente e professionalmente i giovani ai fini della preparazione ginnico-sportiva della Nazione;

3<sup>o</sup>) perfezionare la coltura politica, scientifica e tecnica di tutti coloro che esplicano la loro attività nel campo dell'educazione giovanile;

4<sup>o</sup>) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica e sportiva;

5<sup>o</sup>) organizzare speciali corsi di educazione fisica e sportiva per le Forze Armate e per le organizzazioni del Regime.

Presso l'Accademia della Gioventù Italiana del Littorio di Roma si svolgono corsi per preparare gli allievi al conseguimento della nomina ad aspiranti ufficiali di complemento del Regio esercito.

ART. 3.

La vigilanza dello Stato sulle Accademie è esercitata dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Stato, Comandante generale della Gioventù Italiana del Littorio, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.

## ART. 4.

Le Accademie di cui all'articolo 1 hanno ciascuna uno statuto che determina le norme per il governo didattico, stabilisce i titoli di studio di istruzione media di 2° grado e le condizioni richieste per l'iscrizione degli allievi e fissa le norme necessarie per il funzionamento delle Accademie e per la concessione dei diplomi che sono rilasciati in nome del Duce.

Gli Statuti sono approvati e, occorrendo, modificati con decreto del Duce, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù Italiana del Littorio, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze.

Le predette Accademie hanno altresì ciascuna un regolamento interno il quale è approvato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù Italiana del Littorio.

## ART. 5.

Il Ministro per l'educazione nazionale, su richiesta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù Italiana del Littorio, metterà a disposizione della Gioventù Italiana del Littorio per la direzione e per l'insegnamento nelle Accademie, professori di ruolo delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore, in numero non superiore a 7 per ciascuna delle due Accademie, semprechè l'insegnamento presso le dette Accademie non sia assolutamente conciliabile con altro insegnamento presso Istituti pubblici del Regno.

Per le supplenze dei predetti professori si applica l'articolo 96, comma 2°, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

La Gioventù Italiana del Littorio provvederà al rimborso di tutte le spese lorde inerenti al trattamento economico dei professori messi a disposizione a' sensi del primo comma del presente articolo.

Inoltre per quanto concerne il trattamento di quiescenza la Gioventù Italiana del Littorio verserà allo Stato, per tutto il periodo di tempo in cui i professori sono posti

a sua disposizione, un contributo sullo stipendio in misura uguale a quello previsto per il trattamento di quiescenza del personale da essa direttamente dipendente, nonchè l'importo delle ritenute in conto entrate del Tesoro operate sugli stipendi dei professori suddetti.

## ART. 6.

I professori a disposizione della Gioventù Italiana del Littorio possono essere restituiti alle Facoltà da cui provengono su richiesta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù Italiana del Littorio, o su loro domanda. Il Ministro per l'educazione nazionale può disporre per la loro restituzione nei ruoli, d'accordo con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù Italiana del Littorio.

## ART. 7.

Per le materie d'insegnamento alle quali non si provvede ai sensi del precedente articolo 5 il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù Italiana del Littorio, provvede mediante incarichi, sentito il Rettore. Le retribuzioni per gli incarichi sono stabilite nei limiti previsti nell'articolo 116 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

## ART. 8.

Al termine di un regolare corso di studio il cui ordinamento è stabilito dallo statuto previsto dall'articolo 4 della presente legge, le Accademie conferiscono agli allievi un diploma che abilita all'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il diploma è conferito in nome del Duce.

## ART. 9.

Limitatamente a quanto riguarda l'esercizio delle loro funzioni di insegnanti i diplomati in educazione fisica sono equiparati agli insegnanti delle altre materie nelle scuole presso cui prestano servizio.

Essi dipendono, agli effetti disciplinari e amministrativi, dalla Gioventù Italiana del

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Littorio, fatti salvi, per la parte disciplinare, i provvedimenti da adottarsi d'urgenza secondo gli ordinamenti delle Scuole medesime.

ART. 10.

Oltre alla retta da corrispondersi dagli allievi alle Accademie è dovuta la sola tassa di diploma stabilita in lire 250, devoluta allo Stato.

ART. 11.

È consentito il passaggio degli allievi e dei diplomati delle Accademie della Gioventù Italiana del Littorio ai singoli corsi di laurea o di diploma presso le Università e gli Istituti superiori, secondo le norme vigenti in materia d'istruzione superiore.

ART. 12.

Le spese a qualsiasi titolo per il personale di ogni categoria comprese quelle per il trattamento di quiescenza e tutte le altre spese per il funzionamento delle Accademie sono a carico della Gioventù Italiana del Littorio.

Dette Accademie sono amministrate dalla Gioventù Italiana del Littorio.

I proventi derivanti da lasciti e donazioni e i contributi di altre amministrazioni, di enti e di privati assegnati alle Accademie vanno iscritti nel bilancio della Gioventù Italiana del Littorio e assegnati a favore delle Accademie stesse e destinati unicamente a scopi di studio.

ART. 13.

Il servizio prestato fino alla entrata in vigore della presente legge, presso la Regia accademia fascista di educazione fisica e giovanile in Roma in qualità di insegnante incaricato, di aiuto o di assistente è considerato, agli effetti della valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre universitarie e negli esami di abilitazione alla libera docenza, alla stessa stregua di quello prestato presso Università o Istituti superiori.

ART. 14.

I diplomi conseguiti secondo l'ordinamento della soppressa Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma nonché dell'Accademia femminile di Orvieto dalla loro fondazione sino all'entrata in vigore della presente legge, hanno valore legale a tutti gli effetti per l'insegnamento della educazione fisica.

ART. 15.

È abrogata ogni disposizione contraria alle norme contenute nella presente legge: per quanto in esso non previsto si osservano, in quanto applicabili, le norme in vigore per gli Istituti d'istruzione superiore.

ART. 16.

La presente legge ha effetto dal 29 ottobre 1938-XVII.